

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1239 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2018****che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  
riguardante l'iniziativa dei cittadini**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011 stabilisce che per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini possono utilizzare soltanto moduli conformi ai modelli figuranti nel suo allegato III.
- (2) I moduli di dichiarazione di sostegno contengono una dichiarazione di riservatezza che fornisce informazioni sul modo in cui i dati personali dei firmatari possono essere trattati e quali sono i diritti dei firmatari in qualità di interessati. La dichiarazione di riservatezza fa riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è stata abrogata.
- (3) La direttiva 95/46/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 <sup>(3)</sup>. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica dal 25 maggio 2018.
- (4) L'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce le informazioni che il titolare del trattamento fornisce all'interessato in caso di raccolta dei suoi dati personali, nel momento in cui essi sono ottenuti. Tali informazioni dovrebbero d'ora in poi essere fornite nella dichiarazione di riservatezza presente nel modulo di dichiarazione di sostegno.
- (5) A norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2016/679, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono fatti al regolamento (UE) 2016/679. Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di trasparenza, è auspicabile aggiornare il riferimento contenuto nella dichiarazione di riservatezza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011.
- (7) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 008 del 12.1.2001, pag. 1).

